SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996, n. 613.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

96G0610

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 517.

All'articolo 3:

al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), *numero 1), lettera* b), *dopo le parole:* «veicoli isolati» *sono inserite le seguenti:* «Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili»; *e dopo le parole:* «gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci» *sono inserite le seguenti:* «o portabagagli»;

al comma 1, lettera b), *le parole:* «31 dicembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1998»;

al comma 1, lettera c), *al capoverso, le parole:* «31 marzo 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1997».

All'articolo 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Conservazione di somme nel bilancio dello Stato*). — 1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2420):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti (BURLANDO) il 5 ottobre 1996.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 5 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 ottobre 1996.

Esaminato dalla IX commissione il 31 ottobre e 25 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 3 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1816):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 dicembre 1996.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 4 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 gennaio 1997.

96G0640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1996, n. 612.

Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;

Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

ADOTTA

il seguente regolamento:

«Regolamento del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454»

Art. 1.

1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo da 10.000.000 e fino a 3 miliardi, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica nella misura del 70% della perdita subita.

4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 50% della perdita.

5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:

a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a lire 200 milioni;

b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a lire 200 milioni e fino a lire 1,5 miliardi, riferiti alla singola banca.

6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.

Art. 2.

1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al Fondo, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30% dell'importo originario dei finanziamenti garantibili erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale è ridotta allo 0,25% per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni di credito agrario garantibili dal Fondo. La contribuzione stessa è a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed è integrata dallo 0,05% dell'importo complessivo del credito erogato e garantito dal Fondo nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del Fondo stesso. L'aliquota dello 0,05% è elevata per un anno allo 0,15% per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unità, salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti è inferiore ad una cifra da stabilirsi dal Fondo ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

2. La misura delle trattenute può essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta del Fondo da sottoporre al Ministero del tesoro.

3. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta è commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.

4. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal Fondo entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 3.

1. Le banche trasmettono al Fondo gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria, con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Fondo stesso.

2. Il Fondo può inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.

Art. 4.

1. L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria è giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, può autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.

2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonché da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.

3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, è qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 100 milioni la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali è necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante può assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.

Art. 5.

1. Le banche segnalano al Fondo l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonché l'esito della procedura stessa.

2. La malleveria sussidiaria del Fondo è altresì attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca può, ferma restando la necessità di un assenso preventivo da parte del Fondo, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del Fondo sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.

3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al precedente comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del Fondo, può accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del Fondo viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.

4. La garanzia sussidiaria del Fondo copre la perdita risultante per rate insolute e capitale residuo, oltre gli interessi al tasso contrattuale dalla data della prima inadempienza fino alla data di avvio della procedura esecutiva sulla garanzia primaria e, comunque, per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Sull'ammontare complessivo così ottenuto vengono riconosciuti gli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di avvio a quella di chiusura della procedura esecutiva primaria, nonché le spese processuali e di esecuzione.

5. Nelle istruzioni applicative emanate dal Fondo ai sensi del successivo art. 9, sono stabilite le modalità per la determinazione delle perdite da rimborsare.

6. Per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il Fondo determina la perdita da ripianare, rimborsando il capitale residuo individuato in base al piano di ammortamento al tasso contrattuale. Sulla somma così determinata, si applica quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.

7. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal Fondo entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il Fondo corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.

Art. 6.

1. La garanzia del Fondo non è operante quando la perdita sofferta dalla banca è dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonché nello svolgimento della procedura esecutiva.

2 La garanzia del Fondo non è inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non è stata acquisita la documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze:

a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la veridicità delle informazioni fornite e dalla quale risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario;

b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalla visura alla centrale rischi disponibile nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale è valida la prima informazione richiesta:

c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 0,30 per le cooperative e a 0,50 per le altre imprese;

d) indebitamento bancario a breve superiore al 60% dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50% per le altre imprese;

e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della «gestione caratteristica» per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti.

I dati di cui alle lettere *c), d),* vanno riferiti all'ultimo bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al più recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione contabile esistente. A quest'ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera *e).*

3. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del Fondo:

a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalità stabilite dal Fondo nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive;

b) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;

c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;

d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi;

e) le cessioni del credito salvo quelle effettuate nei confronti di banche o in forza di disposizioni di legge.

4. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarità dell'operazione, il Fondo può effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore inadempiente o dei garanti ne fa ravvisare la convenienza, la banca, dopo aver fruito della garanzia del Fondo, promuove, nell'interesse dello stesso, le azioni di recupero delle perdite sofferte, dandone tempestiva e periodica informazione al Fondo stesso.

2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recupera ta ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.

3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:

a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi è un effettivo recupero di somme;

b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;

c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse;

d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

Art. 8.

1. Il Fondo non richiede né restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a lire cinquecentomila.

Art. 9.

1. Il Fondo emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 10.

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni deliberate dalle banche a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AVVERTENZA

Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), come modificato dalla legge 28 agosto 1989, n. 304, è il seguente:

«Art. 36 — Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende singoli o associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il Fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il comitato e il collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del Fondo interbancario di garanzia;

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al Fondo dagli istituti di credito,

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma,

b) da annue lire 2 miliardi che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla cassa stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario di garanzia.

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

Sono trasferite al Fondo interbancario di garanzia le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente

conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: «Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche in rappporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia».

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«Art. 43. - 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (8/b).

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 137, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito viene concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni».

— Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«Art. 46. — 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri concessioni e beni strumentali comunque destinati all'esercizio dell'impresa;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali (F.A.L.), dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

Nota all'art. 6

— Il testo dell'art. 137, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire dieci milioni».

96G0638

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Sic. Tipo C Zona Sud CB - BUSC n. 8264, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 20 aprile 1979, rep. n. 845, omologato dal tribunale di Napoli in data 2 maggio 1979, depositato in cancelleria in data 1° maggio 1979, iscritta al registro società n. 1504;

2) Rosa Scarlatta - BUSC n. 8288, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Flavio Prattico, in data, rep. n. 47855, omologato dal tribunale di Napoli, in data 23 maggio 1979, depositato in cancelleria in data 5 giugno 1979, iscritta al registro società n. 1648;

3) Cav. Bonaventura Cerqua - BUSC n. 8756, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Matteo Renato Caccia in data 14 marzo 1980, rep. n. 4500, omologato dal tribunale di Napoli in data 8 aprile 1980, depositato in cancelleria in data 22 aprile 1980, iscritta al registro società n. 1553;

4) Tinca - BUSC n. 9415, con sede in Procida, costituita per rogito notaio Enrico Santangelo in data 6 giugno 1981, rep. n. 1156, omologato dal tribunale di Napoli in data 17 giugno 1982, depositato in cancelleria in data 24 giugno 1981, iscritta al registro società n. 2380;

5) Pesco Fiorito - BUSC n. 10395, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 14 aprile 1983, rep. n. 27682, omologato dal tribunale di Napoli in data 11 maggio 1983, depositato in cancelleria in data 2 maggio 1983, iscritta al registro società n. 2069;

6) Paese Futuro - BUSC n. 10695, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 27 ottobre 1983, rep. n. 9015, omologato dal tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1984, depositato in cancelleria in data 10 febbraio 1984, iscritta al registro società n. 750;

7) Le Muse - BUSC n. 10971, con sede in San Sebastiano al Vesuvio, costituita per rogito notaio Domenico Avondola in data 27 giugno 1984, rep. n. 1505, omologato dal tribunale di Napoli in data 2 ottobre 1984, depositato in cancelleria in data 10 ottobre 1984, iscritta al registro società n. 3934;

8) Città del Sole - BUSC n. 12955, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 28 maggio 1990, rep. n. 25778, omologato dal tribunale di Napoli in data 10 luglio 1990, depositato in cancelleria in data 16 luglio 1990, iscritta al registro società n. 4374.

Napoli, 8 novembre 1996

Il direttore reggente: UVA

96A8084

DECRETO 21 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «San Giuseppe» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Cinnirella in data 8 luglio 1954, rep. n. 321, registro società n. 659; BUSC n. 335/50807;

2) società cooperativa edilizia «Borea» a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Fiore in data 9 febbraio 1972, rep. n. 74925, registro società n. 3091; BUSC n. 1035/117949;

3) società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Stipa in data 22 settembre 1972, rep. n. 10646, registro società n. 3316; BUSC n. 1106/121333;

4) società cooperativa edilizia «Tievi» a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito notaio Alfonsi in data 7 marzo 1973, rep. n. 22, registro società n. 3514; BUSC n. 1161/123461;

5) società cooperativa edilizia «La Rosa» a responsabilità limitata, con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita per rogito notaio Fiore in data 27 ottobre 1973, rep. n. 111472, registro società n. 3762; BUSC n. 1223/127519;

6) società cooperativa edilizia «La Primula del Golfo» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Grimaldi in data 16 marzo 1989, rep. n. 11284, registro società n. 15227; BUSC n. 2822/241638.

Latina, 21 novembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRI

96A8085

DECRETO 27 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Vega» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la documentazione in atti: nota n. 1716 del 21 febbraio 1994 del tribunale di Rieti in cui si precisa che la società edilizia «Vega» deve essere sciolta di diritto avendo perduto la personalità giuridica per non aver presentato i bilanci relativi agli ultimi due anni e trovandosi la medesima nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Vega» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Antonino Rando in data 21 dicembre 1981, repertorio n. 4092, registro società n. 1716, tribunale di Rieti - BUSC n. 607/188388, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Rieti, 27 novembre 1996

Il direttore: MASI

96A8082

DECRETO 27 novembre 1996

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nell'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Riscossa Sabina» a r.l., con sede in Cantalupo, costituita per rogito notaio Mauro Belardelli in data 20 luglio 1975, rep. n. 1319, registro società n. 1051, tribunale di Rieti - BUSC n. 419/140188;

2) società cooperativa «Velino» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Lodovico Mancini in data 30 luglio 1948, rep. n. 4497, registro società n. 216, tribunale di Rieti - BUSC n. 174/18424;

3) società cooperativa «Edilizia Alfa» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Alessandro Massaccesi in data 16 ottobre 1953, rep. n. 5805, registro società n. 305, tribunale di Rieti - BUSC n. 80/43022.

Rieti, 27 novembre 1996

Il direttore: MASI

96A8083

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 1996.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1996, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 750.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura in cui figurano la facciata della Basilica di San Zeno in Verona, la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C A P», «LOCALITA» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C A P», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso è raffigurata, all'interno di una cornice dentellata, una veduta immaginaria del Castelvecchio in Verona e dell'omonimo ponte sull'Adige, con la scritta «VERONAFIL 1996»; all'esterno della vignetta sono riportate le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «VERONA 8-10 NOVEMBRE 1996».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8092

DECRETO 12 novembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, all'interno di un bordo dentellato, un vortice luminoso con la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA» e immagini stilizzate di francobolli, su uno dei quali figurano la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8093

DECRETO 12 novembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione», nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e 6 settembre 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione» organizzato dalla F.A.O.;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione», nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa; mm 21,4×26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: bicromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: quaranta esemplari.

La vignetta riproduce l'emblema della manifestazione raffigurante una immagine del mondo circondato da una lunga spiga di grano, con la leggenda «VERTICE MONDIALE SULL'ALIMENTAZIONE ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8094

DECRETO 12 novembre 1996.

Valori e caratteristiche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati alle Università di Perugia, di Sassari e di Salerno, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1996, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, tre francobolli appartenenti alla suddetta serie da dedicare alle Università di Perugia, di Sassari e di Salerno;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati alle Università di Perugia, di Sassari e di Salerno, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40 per i valori dedicati alle Università di Perugia e di Salerno, mm 40 × 30 per quello dedicato dall'Università di Sassari; formato stampa: mm 26 × 36 per i valori dedicati alle Università di Perugia e di Salerno, mm 40 × 30 per quello dedicato all'Univeristà di Sassari; dentellatura: 13 ¼ × 14 per i valori dedicati alle Univeristà di Perugia e di Salerno, 14 × 13 ¼ per quello dedicato all'Università di Sassari; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore dedicato all'Università di Perugia raffigura il campanile della Basilica di S. Pietro (Sec. XV) ed uno dei chiostri dell'Abbazia Benedettina (Sec. X), sede principale della Facoltà di agraria fin dal 1896 anno della sua fondazione, con le leggende «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA», «CENTENARIO FACOLTÀ DI AGRARIA» e «ABBAZIA BENEDETTINA SEC X-XV».

La vignetta del valore dedicato all'Università di Sassari raffigura la facciata dell'edificio cinquecentesco sede dell'Ateneo, con la leggenda «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI» e le date «1562-1996».

La vignetta del valore dedicato all'Università di Salerno raffigura l'atrio altomedievale del Duomo di S. Matteo, una delle sedi della Scuola medica, con la leggenda «UNIVERSITA DI SALERNO».

Completano ciascun francobollo il sigillo del rispettivo Ateneo, la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8095

DECRETO 12 novembre 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'UNESCO e del 50° anniversario della fondazione dell'UNICEF, nei rispettivi valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 che prevede, fra l'altro, l'emissione di due francobolli celebrativi dell'UNESCO e del 50° anniversario della fondazione dell'UNICEF;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli celebrativi dell'UNESCO e del 50° anniversario della fondazione dell'UNICEF, nei rispettivi valori di L. 750 e di L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo di L. 750 riproduce una stilizzazione del simbolo dell'UNESCO, che si innalza sul globo terrestre. Completano il francobollo la leggenda «UNESCO», il simbolo dell'organizzazione, la scritta «ITALIA ed il valore «750».

La vignetta del francobollo di L. 850 raffigura, in alto un aquilone sul quale è riprodotto il simbolo dell'UNICEF, al centro il logo del cinquantenario dell'organizzazione ed in basso una immagine di un bimbo gioioso sul globo terrestre. Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO UNICEF», le date «1946-1996», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8096

DECRETO 12 novembre 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati ad un'opera di Pisanello, nel valore di L. 750 e ad alcuni simboli tradizionali del Natale, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1996, ad un'opera di Pisanello e ad alcuni simboli tradizionali del Natale;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati ad un'opera di Pisanello, nel valore di L. 750 e ad alcuni simboli tradizionali del Natale, nel valore di L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; per il varole di L. 750 e mm 40 x 30 per il valore di L. 850; formato stampa: mm 26 x 36 per il va-

lore di L. 750 e mm 40×30 per il valore di L. 850; dentellatura: 13¼ × 14 per il valore di L. 750 e 14×13¼ per il valore di L. 850; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo di L. 750 riproduce il dipinto di Pisanello «Madonna della Quaglia» conservato presso il museo di Castelvecchio in Verona. Sul lato destro è riportata la leggenda «PISANELLO-MADONNA DELLA QUAGLIA».

La vignetta nel francobollo di L. 850 raffigura, sullo sfondo di un paesaggio notturno, Babbo Natale e alcuni giocattoli.

Completano ciascun francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A8097

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1996

Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visti i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1993 e del 15 settembre 1994 con i quali sono stati pubblicati due elenchi di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1994 e n. 230 del 1° ottobre 1994);

Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 476 del 1992, il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 49 del 17 febbraio 1994, n. 241 del 16 settembre 1995, n. 325 del 6 dicembre 1995 e n. 60 del 29 febbraio 1996;

Decretano:

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica.

2. L'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Art. 2.

1. Gli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano le norme nazionali di cui all'allegato 1 si presumono, a norma degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, conformi ai requisiti di protezione nella misura in cui gli aspetti di compatibilità elettromagnetica sono coperti dalle norme stesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1996

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il dirigente generale per la produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO 1

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Direttiva 89/336/CEE modificata dalla direttiva 92/31/CEE

CENELEC Numero di riferimento	Titolo delle norme armonizzate	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
EN 55020	Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati	1994	CEI 110-4 (95)
EN 60269-1	Fusibili a bassa tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente continua. Parte 1: prescrizioni generali	1988	CEI 32-1 (88)
EN 60269-1 + A1	Fusibili a bassa tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente continua. Parte 1: prescrizioni generali	1993	CEI 32-1 (88) + V 1 (95)
EN 60282-1	Fusibili a tensione superiore a 1000 V. Parte 1: fusibili limitatori di corrente	1993	CEI 32-3 (94)
EN 60687	Contatori statici di energia attiva per corrente alternata (classi 0,2 S e 0,5 S)	1991	CEI 13-18 (94)
EN 60945	Apparecchi di navigazione marittima - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati richiesti	1993	CEI 80-3 (91)
EN 60945 A1	Apparecchi di navigazione marittima - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati richiesti	1993	CEI 80-3 V 1 (94)
EN 61036	Contatori statici di energia attiva per corrente alternata (classi 1 e 2)	1992	CEI 13-24 (94)
EN 61037	Ricevitori elettronici di telecomando centralizzati per tariffazione e controllo del carico	1992	CEI 13-25 (94)
EN 61038	Commutatori orari per la tariffazione ed il controllo del carico	1992	CEI 13-23 (93)
EN 50082-2	Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità. Parte 2: ambiente industriale	1995	CEI 110-25 (95)
EN 55013 A12	Radiodisturbi provocati da ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura	1994	CEI 110-3 V 1 (95)
EN 55022	Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione	1994	CEI 110-5 (95)
EN 55104	Contabilità elettromagnetica - Prescrizioi di immunità per gli apparecchi elettrodomestici, utensili e apparecchi similari - Norme per famiglie di prodotti	1995	CEI 210-33 (96)
EN 60555-3 A1	Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili. Parte 3: fluttuazione di tensione	1991	CEI 77-4 V 1 (92)
EN 60601-1-2	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: norme generali per la sicurezza; 2: norma collaterale: compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove	1992	CEI 62-50 (93)
EN 60945	Apparecchi di navigazione marittima - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati richiesti	1993	CEI 80-3 (91)
EN 61000-3-2	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: limiti - sezione 2: limiti di emissione per armoniche di corrente per apparecchiature con corrente assorbita non superiore a 16 A	1994	CEI 110-31 (95)
EN 61000-3-3	Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3: limiti - sezione 3: limiti per le fluttuazioni di tensione e per il flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale non superiore a 16 A	1994	CEI 110-28 (95)
EN 50091-2	Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 2: prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)	1995	CEI 22-9 (96)

Le norme italiane CEI sono reperibili, per consultazione ed acquisto, presso il Comitato elettrotecnico italiano CEI - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

Visto, *il dirigente per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
RIGHETTI

96A8098

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna in data 22 ottobre 1996 per lo stato di agitazione del personale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna è accertato in data 22 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8089

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato l'irregolare e mancato funzionamento dello stesso ufficio rispettivamet- ne nei giorni 18 ottobre (dalle ore 12 alle ore 14) e 19 ottobre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare e mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria è accertato nei giorni 18 e 19 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8090

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio IVA di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma in data 10 ottobre 1996 (dalle ore 11,30 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma è accertato in data 10 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8091

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Petralia Sottana in data 2 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa, dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Petralia Sottana è accertato in data 2 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8120

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1996.

Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi ***«Citrus Tristeza Virus».***

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune regioni sono state segnalate infezioni del virus della tristezza degli agrumi *Citrus Tristeza Virus* in materiale di propagazione introdotto nel territorio nazionale;

Considerato che una seria minaccia incombe sulle coltivazioni di agrumi presenti nel territorio nazionale in quanto il virus può essere diffuso localmente da vettori naturali (afidi) e facilmente a distanza con il materiale di propagazione ed il commercio delle piante ornamentali;

Considerato che l'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al CTV è il più diffuso negli agrumeti italiani;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni;

Udito il parere n. 31/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il *Citrus Tristeza Virus*;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

La lotta contro il virus della tristezza degli agrumi *Citrus Tristeza Virus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangiventi di *Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.*

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei vivai, negli agrumeti, nei giardini, negli orti botanici, nelle collezioni varietali, nei parchi pubblici e privati, su tutto il materiale introdotto anche per scopi scientifici secondo i criteri di cui all'allegato I.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti e, nel caso di ospiti asintomatici, in appropriate analisi, in particolare saggi immunoenzimatici, confermati ove occorra da saggi biologici.

Detti saggi devono essere eseguiti dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori specializzati. I saggi di conferma e di caratterizzazione dei ceppi sono demandati ai laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di infezione da virus della tristezza al servizio fitosanitarlo regionale che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus della tristezza.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Citrus Tristeza Virus* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di rimozione.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

Qualora le analisi virologiche ufficiali confermino la presenza di *Citrus Tristeza Virus* in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminato il campo da cui è stato raccolto il campione e le piante a dimora, in vivaio ed in contenitori, risultate infette, devono essere immediatamente estirpate e distrutte.

Le altre piante della stessa specie e partita e quelle dei campi limitrofi per un raggio di m 500 devono essere saggiate per almeno tre anni secondo lo schema operativo di cui all'allegato 1.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30% l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto.

Nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante del lotto, della varietà o del portinnesto interessati dalla malattia deve essere estirpato e distrutto.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di *Citrus Tristeza Virus*.

L'estirpazione e la distruzione dei materiali infetti deve avvenire a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

Art. 5.

Campi di piante madri

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse e sospendere il prelievo del materiale di propagazione fino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di m 500 da un focolaio di CTV non può essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non sarà eradicato e comunque dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Le piante di agrumi di campi limitrofi a quelli con infezioni da CTV non possono essere utilizzate per il prelievo di materiale di propagazione fino a quando non saranno tutte preventivamente controllate per almeno tre anni e saggiate singolarmente.

Art. 6.

Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

È fatto obbligo a chiunque di denunciare al servizio fitosanitario regionale l'ubicazione ed il numero delle fonti di approvvigionamento nazionali del materiale di propagazione almeno quattro mesi prima del prelievo del materiale medesimo.

Tali fonti di approvvigionamento del portinnesto e della varietà devono essere sottoposte a controlli preventivi mediante rilievi visivi per accertare lo stato sanitario generale e saggi immunoenzimatici e ove necessario, biologici per accertare l'assenza di infezioni da CTV.

È fatto obbligo a chiunque metta a dimora piante di agrumi, di utilizzare piante certificate esenti da CTV.

Qualora il materiale di propagazione e le piante di agrumi siano provenienti da un Paese estero è fatto obbligo di comunicarne l'origine al servizio fitosanitario regionale prima dell'innesto e della messa a dimora.

Art. 7.

Detenzione piante infette

È vietata a chiunque la detenzione e la manipolazione di piante infette da *Citrus Tristeza Virus*.

È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da *Citrus Tristeza Virus* di darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.

Art. 8.

Deroghe

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di diffusione dello stesso.

Le piante infette dal virus CTV devono essere conservate in apposite serre a rete anti-insetto, di cui all'allegato II e qualsiasi movimento del materiale deve essere registrato su apposito registro vidimato dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 9.

Denuncia degli inadempimenti

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO I

SCHEMA DI MONITORAGGIO PER IL VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI

A) METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO.

La metodologia di campionamento di seguito proposta è mirata ad accertamenti individuali nel caso di piante madri e ad accertamenti a campione nel caso di vivai e di impianti commerciali.

Le indagini sistematiche dovranno riguardare le collezioni scientifiche e i giardini pubblici e privati; i vivai di piante di agrumi da frutto e ornamentali; gli impianti commerciali.

1. *Collezioni scientifiche, giardini pubblici, privati.*

* Redigere una mappa che consenta la rapida individuazione delle piante di agrumi esistenti, specificandone la specie e la cultivar. Nel caso di specie esotiche accertarne la provenienza.

* Prelevare dalle quattro esposizioni di ciascuna pianta un campione costituito da quattro rametti con corteccia verde (cm. 10 circa) e conservare a 4 °C fino al momento del saggio.

* Ciascun campione dovrà essere saggiato singolarmente in due pozzetti ELISA.

* Nel caso di infezioni da CTV:

a) estirpare e bruciare le piante infette;

b) sospendere il prelievo di marze delle altre piante presenti nel campo per un periodo di almeno tre anni ripetendo i saggi ogni anno;

c) controllare le altre piante di agrumi presenti nei campi adiacenti;

d) individuare eventuali distribuzioni di materiale di propagazione prelevato da piante infette a vivaisti, privati, ecc.

2. *Vivai di piante da frutto e ornamentali.*

2.1. *Piante madri.*

* Redigere una mappa e saggiare individualmente tutte le piante, prelevando campioni costituiti da quattro rametti/pianta (vedi punto 1).

* Nel caso si rinvenissero piante madri infette:

a) estirpare e bruciare le piante infette;

b) sospendere il prelievo di marze delle altre piante presenti nel campo per un periodo di almeno tre anni ripetendo i saggi ogni anno;

c) saggiare i semenzali di portinnesti e le piante in piantonaio e in nestaio ottenute per propagazione (diretta o indiretta) da piante risultate infette. Allo scopo, operare su campioni compositi costituiti da cinque rametti (un rametto/pianta). Saggiare ciascun campione in un pozzetto ELISA. Nel caso di campioni infetti, estirpare e bruciare le cinque piante che costituiscono il campione;

d) individuare le aziende che hanno acquistato piante della stessa specie, cultivar e partita rinvenute infette e saggiare almeno il 10% delle piante.

2.2 *Piante destinate alla vendita.*

* Effettuare controlli a campione iniziando dai lotti di piante di cui non sono identificate le piante madri.

* Per ciascun lotto omogeneo di 2.500 piante prelevare, in modo ordinato, 25 campioni (un rametto/pianta), riunire i rametti in gruppi di cinque e saggiare i 5 campioni ottenuti, ciascuno in un pozzetto ELISA (5 pozzetti ELISA per ciascun lotto di 2.500 piante).

* Nel caso si dovessero accertare infezioni da CTV:

a) estirpare e distruggere l'intero lotto;

b) estendere i saggi ai lotti vicini, per accertare un'eventuale diffusione naturale.

3. *Agrumeti commerciali.*

* Su una carta delle coltivazioni agrumicole individuare gli appezzamenti da saggiare (due ettari circa ogni dieci ettari di superficie).

* Prelevare ordinatamente un rametto/pianta da 100 piante ubicate sul confine dell'appezzamento prescelto.

* Riunire i rametti a gruppi di cinque in modo da costituire venti campioni/appezzamento, saggiare i campioni in pozzetti singoli (venti pozzetti per ciascun appezzamento di due ettari).

* Nel caso di infezioni da CTV:

a) saggiare individualmente le cinque piante comprese nel campione infetto;

b) estirpare e bruciare le piante infette;

c) intensificare le indagini nell'appezzamento prelevando altri 50 campioni (due rametti/campione). Se le piante infette superano il 30% estirpare l'intero appezzamento.

B) DIAGNOSI DI *CITRUS TRISTEZA VIRUS* MEDIANTE TEST DAS-ELISA (double antibody sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay).

Il monitoraggio per il virus della tristezza degli agrumi (CTV) andrà eseguito sottoponendo a test immunoenzimatici (ELISA) campioni di corteccia di giovani rametti ancora verdi, prelevati nel periodi maggio-giugno e settembre-ottobre, allorché le temperature medie sono comprese fra 18 e 22 °C. I saggi immunoenzimatici saranno confermati, ove occorra, dai saggi biologici.

Per le finalità dell'indagine si raccomanda di utilizzare antisieri policlonali di provata affidabilità.

- Diluire l'anticorpo nel tampone (coating buffer) alla diluizione raccomandata.

- Disporre 200 µl di questa preparazione per pozzetto.

- Coprire la piastra e porla ad incubare per 4 ore a 37 °C.

- Lavare la piastra con tampone di lavaggio (PBS-T) per 3 volte.

- Preparare gli estratti vegetali di ciascun campione da saggiare, più un campione di controllo negativo ed uno di controllo positivo come di seguito descritto:

- prelevare la corteccia verde dai giovani rametti;

- ridurre i tessuti in pezzetti minuti mediante un bisturi e porli in una provetta;

- aggiungere tampone di estrazione nel rapporto 1/10 w/v (1 g di tessuto/10 ml di tampone;

- estrarre il succo vegetale mediante un omogeneizzatore cinematico (tipo Ultraturrax);

- filtrare il succo attraverso garza.

- Disporre 200 µl di estratto vegetale per ciascun pozzetto.

- Incubare per una notte a 4 °C.

- Lavare la piastra con tampone di lavaggio (PBS-T) per 3 volte.

- Diluire l'anticorpo coniugato con fosfatasi alcalina nel tampone (*Conjugate buffer*) alla diluizione raccomandata.

- Disporre 200 µl della preparazione in ciascun pozzetto

- Coprire la piastra e porla ad incubare per 2-4 ore a 37 °C.

- Lavare la piastra con tampone di lavaggio (PBS-T) per 3 volte.

- Sciogliere il substrato PNP (para-nitro-fenilfosfato) nel tampone (*substrate buffer*) alla diluizione di 1 mg/1 ml.

- Disporre 200 µl di questa preparazione per ciascun pozzetto

- Incubare a temperatura ambiente per 30-60 minuti.

- Aggiungere in ciascun pozzetto 50 µl di NaOH 3 M.

- La valutazione dei risultati può essere fatta.

a) visivamente: entro 60 minuti dalla distribuzione della soluzione di substrato i pozzetti corrispondenti al testimone infetto assumono progressivamente una colorazione gialla, mentre quelle del testimone sano rimangono incolori;

b) allo spettrofotometro: entro 60 minuti dalla distribuzione del substrato si confrontano i valori di assorbanza a 405 nm.

Si considerano positivi tutti i campioni che hanno un valore di assorbanza pari al doppio del valore medio di assorbanza dei controlli sani.

Tampone di lavaggio (PBS-T).

Sciogliere in 1000 ml di acqua distillata.

Sodio cloruro (NaCl) 8 g;

Sodio fosfato bibasico anidro (Na_2HPO_4) 1,15 g;

Sodio fosfato monobasico (KH_2PO_4) 0,2 g;

Potassio cloruro (KCl) 0,2 g;

Sodio azotidrato (NaN_3) 0,2 g;

Tween - 20 0,5 g;

Correggere il pH a 7,4.

Tampone per anticorpo (coating Buffer).

Sciogliere in 1000 ml di acqua distillata:

Sodio carbonato (Na_2CO_3) 1,59 g;

Sodio bicarbonato ($NaHCO_3$) 2,93 g,

Sodio azotidrato (NaN_3) 0,2 g.

Correggere il pH a 9,6.

Conservare a 4 °C.

Tampone di estrazione.

Sciogliere in 1000 ml di tampone di lavaggio (PBS-T):

polivinilpirrolidone (PVP) MW 24-40.000 20 g.

Conservare a 4 °C.

Tampone per coniugato (conjugate buffer).

Sciogliere in 1000 ml di tampone di lavaggio (PBS-T):

polivinilpirrolidone (PVP) MW 24-40.000 20 g;

albumina bovina da siero (BSA) 2 g.

Conservare a 4 °C.

Tampone per substrato (Substrate buffer).

Dietanolammina 97,0 ml.

Acqua distillata 800,0 ml.

Sodio azotidrato (NaN_3) 0,2 g.

Correggere il pH a 9,8 con HCl concentrato.

Portare il volume finale a 1000 ml con acqua distillata.

Conservare a 4 °C.

C) SAGGIO BIOLOGICO.

1. *Piante indicatrici.*

* Semenzali di limetta messicana (*Citrus aurantifolia* (Christm. Swing) per la diagnosi di tutti i componenti di CTV.

* Semenzali di arancio amaro (*Citrus aurantium L.*) per la caratterizzazione di isolati di giallume dei semenzali (seedling yellows).

* Semenzali di pompelmo (*Citrus paradisi Macf*) o di arancio dolce (*Citrus sinensis*) (L. Osbeck) cv. Madame Vinous per la caratterizzazione di isolati di butteratura del legno (stem pitting).

2. *Modalità di inoculazione.*

* Innestare nella parte basale della pianta indicatrice 2-3 porzioni di corteccia prive di gemme prelevate dalla pianta da saggiare.

* Eliminare la maggior parte delle foglie basali.

* Capitozzare l'indicatrice a 25-30 cm di altezza dal suolo.

* Dopo 3 settimane dall'inoculazione accertarsi che le gemme innestate siano vive.

3 *Condizioni di allevamento.*

* Le piante devono essere allevate in un terriccio idoneo ad assicurare una crescita vigorosa e continua ed essere prive di carenze e di infezioni dell'apparato radicale che potrebbero mascherare i sintomi.

* Per tutta la durata del saggio le piante devono essere allevate in serra termocondizionata opportunamente chiusa con rete a prova di insetto.

* La temperatura max diurna deve essere compresa fra 24 e 28 °C.

* La temperatura min notturna deve essere compresa fra 17 e 21 °C.

4. *Manifestazione dei sintomi.*

* Sull'indicatrice limetta messicana i primi sintomi compaiono dopo 3-5 settimane dall'inoculazione, la malattia si manifesta sulle foglie con aree decolorate delle nervature (*vein clearing*) e nei casi di isolati molto virulenti con suberificazione delle nervature (*vein corking*); dopo 2-3 mesi asportando la corteccia dai rametti della nuova vegetazione si osserva la butteratura del legno (*stem pitting*).

* Su arancio amaro i sintomi di giallume dei semenzali si manifestano dopo 10 settimane dall'inoculazione; la malattia induce riduzione di sviluppo, nanismo, le foglie sono più piccole del normale e di colore giallo.

* Su pompelmo o arancio dolce Madame Vinous la butteratura del legno si manifesta entro quattro mesi dall'inoculazione, la gravità delle scanalature è da correlare alla virulenza del ceppo.

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SERRE A RETE ANTI-INSETTO NECESSARIE PER LA CONSERVAZIONE DELLE PIANTE INFETTE DA CTV

Le serre devono garantire il massimo isolamento tra l'ambiente interno e l'esterno.

- In particolare devono essere realizzate:

* con una doppia parete in rete, di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori (afidi), in tutte le sue parti (pareti laterali, tetto e doppio ingresso);

* Ingresso con vestibolo di circa m. 1 con doppia porta, possibilmente scorrevole, quella esterna munita di serratura.

96A8686

DECRETO 22 novembre 1996.

Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)*.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune regioni è stata rinvenuta la presenza su piante di pino marittimo dell'insetto *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)*;

Considerato che l'insetto in questione si sta diffondendo rapidamente in molte aree a pineta di alcune regioni;

Vista l'elevata potenzialità distruttiva di *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)* nei confronti delle piante di pino marittimo, e la sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali;

Vista l'impossibilità di applicare alcun metodo di lotta fitosanitaria diretta con mezzi chimici in ambiente forestale e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione dell'insetto in questione;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la diffusione del *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)*;

Udito il parere n. 32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro l'insetto il *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)*;

Decreta:

Art. 1.

1. La lotta contro l'insetto fitomizo denominato *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Accertamenti sistematici relativi alla presenza di *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)* in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza.

2. Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali.

Art. 3.

1. La presenza dell'insetto nocivo dovrà essere immediatamente segnalata a cura dei servizi fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 4.

1. Nei popolamenti di pino marittimo infestati da *Matsucoccus Feytaudi* sono adottate misure atte a ridurre la densità effettuando opportuni diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente infestate o comunque sofferenti.

2. I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno, preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono riguardare tutta la superficie boscata interessata dall'insetto.

3. Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente.

4. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle pinete di pino marittimo infestate.

Art. 5.

1. Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate, individuate dai servizi fitosanitari regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.

2. Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari regionali la fonte di approvvigionamento,sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello stesso.

Art. 6.

1. La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, è affidata alle autorità di cui all'art. 2.

Art. 7.

1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8087

DECRETO 28 novembre 1996.

Autorizzazione alla pesca nelle festività di fine anno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, e successive modificazioni, concernente modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e di Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire la pesca al fine di assicurare il rispetto delle suddette tradizioni popolari e delle esigenze di mercato ad esse connesse;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 26 novembre 1996, ha reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani, nei giorni 21, 22, 28 e 29 dicembre 1996.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995, relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;

Viste le proposte di istituzione della scuola di specializzazione in «manutenzione e gestione edilizia urbana» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura dell'11 dicembre 1995; del senato accademico del 12 aprile 1996 e del consiglio di amministrazione del 21 maggio 1996;

Vista la nota prot. n. 3018 del 25 ottobre 1996, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle Università per il triennio 1994-96, con decreto ministeriale del 23 ottobre 1996 questo Ateneo è stato autorizzato ad istituire la scuola di specializzazione in «manutenzione e gestione edilizia urbana»;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi del l'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Nella sezione relativa alle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di architettura, dopo la scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica è inserita la seguente nuova scuola di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA URBANA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in manutenzione e gestione edilizia urbana presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della manutenzione e gestione dell'ambiente costruito, in grado di considerare il costruito come risorsa economica e in grado di intervenire su tale risorsa con strumenti tecnici congruenti con i suoi valori storici e culturali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «manutenzione e gestione edilizia urbana».

Art. 2. — Il corso degli studi ha durata di due anni e prevede 800 ore di insegnamento.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura, il dipartimento di configurazione e attuazione dell'architettura.

Art. 3. — Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola di specializzazione in «manutenzione e gestione edilizia urbana» è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun anno di corso per un totale di 48 specializzandi.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate le 800 ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1 - *Discipline tecnologiche.*

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura;
H09B Tecnologie della produzione edilizia.

Area 2 - *Discipline estimative.*

Settori scientifici:

H15X Estimo.

Area 3 - *Discipline fisico-tecnica e impiantistiche.*

Settori scientifici:

H01B Costruzioni idrauliche;
I05A Fisica tecnica industriale;
I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 4 - *Progettazione architettonica e urbanistica.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;
H14B Urbanistica.

Area 5 - *Teoria e tecnica per il restauro.*

Settori scientifici:

H13X Restauro.

Area 6 - *Discipline giuridiche e del management.*

Settori scientifici:

N10X Diritto amministrativo;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01J Economia regionale;
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Art. 7. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8. — L'università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 1996

Il rettore: TESSITORE

96A8028

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996 relativo all'approvazionedella tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 34, primo comma, dello statuto dell'Università di Brescia, è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia organizza corsi di studio universitari e post-universitari e conferisce le lauree in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria,

ed i seguenti titoli di studio relativi a corsi di diploma universitario:

a) fisioterapista;

b) infermiere;

c) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

d) ostetrica/o.

Art. 2.

Gli articoli da 39 a 44 relativi ai diplomi universitari in tecnico di laboratorio biomedico e in scienze infermieristiche sono soppressi con conseguente modifica nella numerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Dopo l'art. 38 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di diplomi universitari, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

NORME GENLRALI

Art. 39 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 1. Nell'ordinamento universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Brescia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano corrispondenti titoli di studio:

1) fisioterapista;

2) infermiere;

3) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

4) ostetrica/o.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

2. I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IRCSS, ospedali, e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

4. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne esime dal conseguire il monte ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

6. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

7. I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà, sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

8. Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di I fascia dai membri del consiglio del corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio del corso di D.U. tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del ***curriculum*** che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

10. È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità. L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di D.U.;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 40 *(Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto e avere frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

2. Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

3. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio nel consiglio di corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

4. Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

5. L'esame finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione, la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

6. La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 41 *(Norme generali relative agli ordinamenti tabellari)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata e aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 42 *(Norme di passaggio)*. — 1. A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la

prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

2. Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

3. Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997/1998, all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni.

TAB. XVIII-*ter*-02

TABELLA CORSO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 43 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). — 1. L'Università degli studi di Brescia - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «fisioterapista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso viene determinato annualmente in accordo con la programmazione delle esigenze dell'assessorato regionale alla sanità, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 44 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3 000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche, suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini e i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori.

B01B Fisica
E05A Biochimica
E06A Fisiologia umana
E07X Farmacologia
E09A Anatomia umana
E13X Biologia applicata
F03X Genetica medica
F04A Patologia generale
F05X Microbiologia medica e clinica
F07A Medicina interna
F07B Malattie dell'apparato respiratorio
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare
F07D Gastroenterologia
F07F Nefrologia
F07H Reumatologia
F11B Neurologia
F16A Malattie dell'apparato locomotore
F16B Medicina fisica e riabilitativa
F19B Neuropsichiatria infantile
F22A Igiene generale ed applicata
F22B Medicina legale
F22C Medicina del lavoro
F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica
M11E Psicologia clinica

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I Semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica

Settori:

B01B Fisica

F01X Statistica medica

K05B Informatica

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore:

E05A Biochimica

A.3. Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia.

Settore:

E13X Biologia applicata

F03X Genetica medica

F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana e istologia.

Settori:

E09A Anatomia umana

E09B Istologia

A.5. Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori:

E06A Fisiologia umana

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6. Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre.

Area B: Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche, deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori:

E09A Anatomia umana

E06A Fisiologia umana

B10X Biofisica medica

B.2. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

B.3. Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori:

M09A Pedagogia generale

M10A Psicologia generale

M11E Psicologia clinica

B.4. Corso integrato di metodologia della riabilitazione.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

B.5. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I Semestre.

Area C - Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1. Corso integrato di patologia generale e farmacologia.

Settori:

E07X Farmacologia

F04A Patologia generale

C.2. Corso integrato di neurologia.

Settori:

F11B Neurologia

F12B Neurochirurgia

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore.

Settori:

F07H Reumatologia

F16A Malattie dell'apparato locomotre

F16B Medicina fisica e riabilitativa

C.4. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.5. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II Semestre.

Area D - Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1. Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori:

F11B Neurologia

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica.

Settori:

F04C Oncologia medica

F07A Medicina interna

F07B Malattie dell'apparato respiratorio

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare

F07D Gastroenterologia

F07F Nefrologia

D.3. Corso integrato di geriatria.

Settori:

F07A Medicina interna

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

D.4. Corso integrato di psichiatria.

Settori:

F11A Psichiatria

F19B Neuropsichiatria infantile

D.5. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori:

F11B Neurologia

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F19B Neuropsichiatria infantile

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

M11E Psicologia clinica

D.6. Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I Semestre.

Area E - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva; deve saper analizzare le proprie azioni anche sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria e dell'economia sanitaria.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia).

Settori:

F11B Neurologia

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori.

F19B Neuropsichiatria infantile

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.3. Corso integrato di medicina materno-fetale.

Settori:

F19A Pediatria

F20X Ginecologia e ostetricia

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.4. Corso integrato di economia sanitaria.

Settori:

F22A Igiene generale e specialistica

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

P01B Politica economica

E.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II Semestre.

Area F - Metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonchè le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione, neuropsicologica.

Settori:

F11B Neurologia

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

M11E Psicologia clinica

F.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori:

F04C Oncologia medica

F07A Medicina interna

F07B Malattie dell'apparato respiratorio

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare

F07D Gastroenterologia

F07F Nefrologia

F07H Reumatologia

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

F.3 Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata

F22B Medicina legale

F22C Medicina del lavoro

Q05A Sociologia generale

F.4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori:

F22B Medicina legale

N10X Diritto amministrativo

F.5. Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve avere compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno 1 mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche; chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e il relativo peso specifico od altre integrazioni.

TAB XVIII-ter-04
TABELLA DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 45 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). — 1. L'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso viene determinato annualmente in accordo con la programmazione delle esigenze dell'assessorato regionale alla sanità, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 46 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento,autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D U :

Settori

B01B Fisica
E05A Biochimica
E06A Fisiologia umana
E07X Farmacologia
E09A Anatomia umana
E13X Biologia applicata
F01X Statistica medica
F02X Storia della medicina
F03X Genetica medica
F05X Microbiologia medica e clinica
F04A Patologia generale
F04B Patologia clinica
F04C Oncologia medica
F07A Medicina interna
F07B Malattie dell'apparato respiratorio
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare
F07D Gastroenterologia
F07E Endocrinologia
F07F Nefrologia
F07H Reumatologia
F07I Malattie infettive
F08A Chirurgia generale
F11B Neurologia
F16A Malattie dell'apparato locomotore
F19A Pediatria generale e specialistica
F22A Igiene generale ed applicata
F22B Medicina legale
F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche
M05X Discipline demoetnoantropologiche
M11E Psicologia clinica
Q05A Sociologia generale

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I Semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6. Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre.

Area B - Fisiopatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su base eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1. Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.4. Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5. Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6. Attività di tirocinio guidato da effettare in strutture assistenziali; rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II Anno

Area C - Medicina clinica (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I Semestre.

C.1. Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2. Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3. Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4. Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II Semestre.

C.6. Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7. Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Rematologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8. Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9. Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I Semestre.

Area D - Organizzativa e d'infermieristica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1. Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2. Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D.3. Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa) (crediti 1.0)

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4. Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6. Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II Semestre.

Area E - Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1. Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2. Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4. Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5. Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore all'intero anno).

Tabella *B*

STANDARD FORMATIVO PRÀTICO E DI TIROCINIO

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del I anno di corso deve:

a) aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1) reparti di medicina e chirurgia generale - ore 300;

a2) servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) - ore 160;

a3) 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b) essere in grado di:

b1) saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b2) saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b3) dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4) dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5) riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b6) comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del II anno di corso, deve:

a) avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1) assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) - ore 500;

a2) assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria - ore 200;

a3) 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b) essere in grado di:

b1) identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b2) fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

b3) promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III anno di corso, deve:

a) aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

b) avere effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c) essere in grado di:

c1) identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

c2) pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

c3) pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

c4) contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

c5) analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

c6) valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

c7) collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8) interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9) dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

c10) dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione dell'attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

TAB. XVIII-*ter*-11

TABELLA DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 47 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — 1. L'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso viene determinato annualmente in accordo con la programmazione delle esigenze dell'assessorato regionale alla sanità, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 48 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito.

Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologia e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori:

B01B Fisica;
C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica organica
E04B Biologia molecolare;
E05A Biochimica;
E05B Biochimica clinica;
E06A Fisiologia umana;
E07X Farmacologia;
E08X Biologia farmaceutica;
E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
E10X Biofisica medica;
E13X Biologia applicata;
F01X Statistica medica;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F06A Anatomia patologica;
F06C Tecniche di anatomo-istopatologia;
F22A Igiene generale ed applicata;
K10X Misure elettriche ed elettroniche;
V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A*

OBIETTIVI DIDATTICI AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

I Anno - I Semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B.

Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settore: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori. E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre.

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica.

Settore: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica. P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II anno - I Semestre.

Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1. Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.2. Corso integrato di microbiologia clinica..

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3. Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II anno - II Semestre.

Area D - Patologia clinica, citopatologia ed'istopatologia (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1. Corso integrato di patologia clinica e citopatologia.

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di immunologia ed immunoematologia.

Settore: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di istopatologia

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4. Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X Storia della medicina.

D.5. Corso integrato di igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro

D.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1 000 ore nell'intero anno).

II Anno:

Area E (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e citoistopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I Semestre.

E.1. Corso integrato di tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F04A Patologia generale.

E.2. Corso integrato di tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3. Corso integrato di tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4. Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II Semestre.

E.5. Corso integrato di tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

E.6. Corso integrato di farmacotossicologia e galenica farmaceutica

Settore E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F08X Biologia farmaceutica.

E.7. Corso integrato di citogenetica e genetica medica.

Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8. Corso integrato di patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1 300 ore).

Tabella *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale di laboratorio (decreto ministeriale n. 745/1994), nella misura minima sotto-indicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico,

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

30 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R ;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante.

50 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

TAB XVIII-*ter*-07

TABELLA DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 49 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). - 1. L'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «ostetrica/o».

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso viene determinato annualmente in accordo con la programmazione delle esigenze dell'assessorato regionale alla sanità, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 50 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede attività didattiche di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dall'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori

B01B Fisica

E05A Biochimica

E06A Fisiologia umana

E07X Farmacologia

E09A Anatomia umana

E09B Istologia

E10X Biofisica medica

E13X Biologia applicata

F03X Genetica medica

F04A Patologia generale

F04B Patologia clinica

F05X Microbiologia e microbiologia clinica

F06A Anatomia patologica

F19A Pediatria generale e specialistica

F20X Ginecologia e ostetricia

F22A Igiene generale ed applicata

F22B Medicina legale

F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

N10X Diritto amministrativo.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I Anno - I Semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di ostetricia generale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6. Inglese scientifico.

Settore L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I Anno - II Semestre.

Area B - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1. Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2. Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3. Corso integrato di ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4. Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II Anno - I Semestre.

Area C - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2. Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3. Corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.4. Corso integrato di assistenza al parto.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A Chirurgia generale.

C.5. Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti turni.

Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e post-natale (1.250 ore nell'anno).

II Anno - II Semestre.

Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1. Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F07I Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2. Corso integrato di igiene e di puericultura.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3. Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4. Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III Anno - I Semestre.

Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi gnerali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1. Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2. Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3. Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4. Corso integrato di etica ed economia sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, F01B Economia sanitaria.

E.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III Anno - II Semestre.

Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1. Corso integrato di organizzazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2. Corso integrato di scienze umane.

Settori: F20X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

Tabella *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 740):

1) visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;

2) sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;

3) aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;

4) aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5) aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;

7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 31 ottobre 1996

Il rettore: PRETI

96A8036

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo stauto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche con le quali sono stati disattivati il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari ed il corso di laurea in materie letterarie;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, col quale viene disattivato e prevista la soppressione del corso di laurea in materie letterarie;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 20 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, col quale viene disposta la soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Visto il proprio decreto n. 2093 del 4 luglio 1996, con effetti interni, col quale è stata disposta la definitiva soppressione del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e prevista la definitiva disattivazione del corso di laurea in materie letterarie;

Ritenuto necessario disporre la soppressione ufficiale dei predetti corsi di studio e di disciplinarne la transitorietà fino all'esaurimento degli iscritti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, già afferente alla facoltà di magistero, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1996-97.

Art. 2.

Il corso di laurea in materie letterarie, già afferente alla facoltà di magistero, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1996-97; esso tuttavia prosegue, fino all'esaurimento degli iscritti, secondo l'ordinamento preesistente, presso la facoltà di scienze della formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 novembre 1996

Il rettore: MARCHESINI

96A8099

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1996, n. 611 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Interventi nel settore dei trasporti».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410». I DD LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996, n. 190 del 14 agosto 1996 e n. 234 del 5 ottobre 1996).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221». I DD LL. sopracitati, recanti disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno 1996).

Art. 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa».

Art. 3.

Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. *Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale. piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto».*

Art. 4.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

Art. 5.

Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10».

Art. 6.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di elisuperfici

1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.

Art. 8.

Disposizioni in materia di circolazione stradale

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)* le parole «2,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «2,55 m»;

b) alla lettera *c)* le parole: da «7,50 m» a «due o più assi.» sono sostituite con le parole: «12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. *Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili.*» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci *o portabagagli* applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.»;

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: «gli autotreni» a «regolamento» è sostituito dal seguente: «gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.» sono sostituite dalle seguenti: «del *31 dicembre 1998.*»;

c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il *30 settembre 1997.* Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. *Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997.*

Art. 9-*bis*.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. *Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997.*

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.**

96A8177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1996.

96A8131

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 677/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: ERITROCIST nella forma e confezione: 12 compresse per uso orale da 250 mg, 12 compresse per uso orale da 500 mg, 12 bustine per uso orale granulare 250 mg, flacone da 60 ml di granulare per sospensione estemporanea per uso orale con misurino dosatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Società Edmond Pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58, e con Officina Farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131, Codice Fiscale n. 00804270155;

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.;

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Astuccio da 12 compresse per uso orale 250mg; n. A.I.C.: 026215020 (in base 10) 0T00MD (in base 32); classe: «C»;

Astuccio da 12 compresse per uso orale 500mg; n. A.I.C.: 026215018 (in base 10) 0T00MB (in base 32); classe: «C»;

Astuccio da 12 bustine per uso orale 250mg; n. A.I.C.: 026215032 (in base 10) 0T00MS (in base 32); classe: «C»;

Astuccio con flacone da 60 ml di granulare per sospensione estemporanea per uso orale con misurino dosatore; n. A.I.C.: 026215044 (in base 10) 0T00N4 (in base 32); classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione:

ogni compressa da 250mg contiene: principio attivo: eritromicina stinoprato 325 mg (pari a eritromicina base 250 mg); eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, sodio amidoglicolato, talco, Magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 500 mg contiene: principio attivo: eritromicina stinoprato 650 mg (pari a eritromicina base 500 mg); eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, sodio amidoglicolato, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina per uso orale 250 mg contiene: principio attivo: eritromicina stinoprato 325 mg (pari a eritromicina base 250 mg); eccipienti: saccarosio, sodio amidoglicolato, sodio benzoato, saccarina sodica, aspartame, glicirrizina ammoniacale depurata, glicirizzinato d'ammonio, aroma limone polvere;

100 ml di sospensione estemporanea pronta (dopo aggiunta di acqua) contengono: principio attivo: eritromicina stinoprato 6,50 g (pari a eritromicina base 5 g); eccipienti: saccarosio, sodio amidoglicolato, sodio benzoato; saccarina sodica, aspartame, glicirrizina ammoniacale depurata, glicirizzinato d'ammonio, aroma limone polvere, emulsione di silicone.

Indicazioni terapeutiche: Processi infettivi sostenuti da germi sensibili alla eritromicina.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8100

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 58/1996 del 7 novembre 1996
Specialità: Atenolo - compresse per uso orale

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Atenololo Stada nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG sito in Stadastrasse 2-18 D 61118 Bad Vilbel - Germania.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Stada Arzneimittel AG sito in Stadastrasse 2-18 D 61118 Bad Vilbel - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Atenololo 100» - 100 compresse da 100 mg;
A.I.C. n. 029776061 (in base 10) 0WDQ5X (in base 32);
classe «C»;

«Atenololo 100» - 50 compresse da 100 mg;
A.I.C. n. 029776059 (in base 10) 0WDQ5V (in base 32);
classe «C»;

«Atenololo 100» - 20 copresse da 100 mg;
A.I.C. n. 0297760146 (in base 10) 0WDQ5G (in base 32);
classe «C»;

«Atenololo 50» - 100 compresse da 50 mg;
A.I.C. n. 029776034 (in base 10) 0WDQ52 (in base 32);
classe «C»;

«Atenololo 50» - 50 compresse da 50 mg;
A.I.C. n. 029776022 (in base 10) 0WDQ4Q (in base 32);
classe «C»;

«Atenololo 50» - 20 compresse da 50 mg;
A.I.C. n. 029776010 (in base 10) 0WDQ4B (in base 32);

Composizione principio attivo: atenololo; eccipienti. amido di mais, lattosio, polividone, sodio-lauril-solfato, biossido di silicone colloidale, stearato di magnesio.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione, angina pectoris cronisticamente instabile o angina pectoris stabile; disaritmie tachicardiache (tachiaritmie).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 57/1996 del 29 ottobre 1996

La società Chugai-Rhone-Poulenc, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 34 su licenza Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., alla presentazione addizionale in siringa preriempita del solvente (acqua per preparazioni iniettabili) per la ricostituzione del liofilizzato.

Alle confezioni già autorizzate come flaconcini monouso di prodotto liofilizzato con acclusa una fiala in vetro vengono aggiunte le seguenti confezioni:

«Myelostim 34» - 1 confezione da 1 flaconcino da 33,6 MIU (263 mcg) + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente;
A.I.C. n. 029059096 (in base 10) 0VQU0S (in base 32);
classe A con nota 30, prezzo L. 214.700;

«Myelostim 34» - 1 confezione da 5 flaconcini da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 siringhe preriempite da 1 ml di solvente;
A.I.C. n. 029059108 (in base 10) 0VQU14 (in base 32);
classe H, prezzo L. 1.073.400.

Titolare A.I.C.: Chugai-Rhone-Poulenc, 20 Avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francia.

Su licenza ditta Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Tokio, Giappone.

Rappresentante per la vendita in Italia Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi 330, Milano.

Produttore: Chugai Pharmaceuticals Co. Ltd - Giappone.

Confezionamento e controlli: Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites sito in 180, rue Jean Jaurès BP 40, Maisons-Alfort, Cedex, Francia.

Sono approvati gli stampati parte integrante del presente decreto.

Regime di dispensazione al pubblico:

confezioni da 1 flac. liof. + 1 siringa. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, enatologo o di un centro ospedaliero;

confezioni da 5 flac. liof. + 5 siringhe. Uso riservato a case di cura ed ospedali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 56/1996 del 29 ottobre 1996

La società Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GRANOCYTE 34 su licenza Chugai-Rhone-Poulenc, alla presentazione addizionale in siringa preriempita del solvente (acqua per preparazioni iniettabili) per la ricostituzione del liofilizzato.

Alle confezioni già autorizzate come flaconcini monouso di prodotto liofilizzato con acclusa una fiala in vetro vengono aggiunte le seguenti confezioni:

«Granocyte 34» - 1 confezione da 1 flaconcino da 33,6 MIU (263 mcg) + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente;
A.I.C. n. 028686044 (in base 10) 0VCFQW (in base 32);
classe A, con nota 30 prezzo L. 214.700;

«Granocyte 34» - 1 confezione da 5 flaconcini da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 siringhe preriempite da 1 ml di solvente;
A.I.C. n. 028686032 (in base 10) 0VCFQJ (in base 32);
classe H, prezzo L. 1.073.400.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann 2, Milano.

Su licenza Chugai-Rhone-Poulenc con sede in 20 Avenue Raymond Aron, Antony Cedex, Francia.

Produttore: Chugai Pharmaceuticals Co. Ltd - Giappone.

Confezionamento e controlli: Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites sito in 180, rue Jean Jaurès BP 40, Maisons-Alfort, Cedex, Francia.

Sono approvati gli stampati parte integrante del presente decreto.

Regime di dispensazione al pubblico:

confezione da 1 flac. liof. + 1 siringa. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, ematologo o di un centro ospedaliero;

confezione da 5 flac. liof. + 5 siringhe. Uso riservato a case di cura ed ospedali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8101

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 dicembre 1996

Dollaro USA	1532,64
ECU	1898,63
Marco tedesco	982,09
Franco francese	290,74
Lira sterlina	2519,20
Fiorino olandese	875,44
Franco belga	47,649
Peseta spagnola	11,667
Corona danese	256,62
Lira irlandese	2523,03
Dracma greca	6,252
Escudo portoghese	9,730
Dollaro canadese	1134,28
Yen giapponese	13,524
Franco svizzero	1159,86
Scellino austriaco	139,58
Corona norvegese	235,43
Corona svedese	225,82
Marco finlandese	329,10
Dollaro australiano	1221,36

96A8178

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca al «C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a.» dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito in Genova ed autorizzazione alla «CICE M.G. S.r.l.» a gestire il magazzino stesso.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1996, alla «C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a.» viene revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito in Genova, via Rivarolo 2/A, con contestuale autorizzazione alla «CICE M.G. S.r.l.» a gestire lo stesso magazzino generale.

96A8102

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Criteri per la concessione di contributi relativi a programmi promozionali in favore dei prodotti agroalimentari sul mercato interno e sui mercati esteri.

Nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 11 in data 28 novembre 1996 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 1370 del 26 novembre 1996 relativo alle modalità e criteri per la concessione di contributi concernenti programmi promozionali in favore dei prodotti agroalimentari all'interno e all'estero.

96A8167

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Palmi S.p.a., in Palmi

Si comunica che in data 6 novembre 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Palmi S.p.a., con sede in Palmi (Reggio Calabria), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 9 marzo 1995, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

96A8105

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Cofide S.p.a.; Dalmine S.p.a.; Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a.; Zucchini S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96010468 del 25 novembre 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società Cofide S.p.a.; Dalmine S.p.a. e Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., a seguito della variazione delle partecipazioni rilevanti, e alla Zucchini S.p.a., società i cui titoli sono stati ammessi alle negoziazioni presso la Borsa valori a decorrere dal 4 novembre 1996. Si rende inoltre necessario pubblicare la soglia rilevante con riferimento alla Cir S.p.a., a rettifica e in sostituzione della soglia resa nota con la comunicazione n. 96009409 del 21 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 1996. Si precisa, infatti, che a causa di un mero errore materiale la soglia resa nota con la predetta comunicazione, pari al 50,06% del capitale Cir, comprendeva anche le azioni proprie possedute dalla Cir, pari al 1,02% del capitale, mentre tali azioni, essendo private diritto di voto, devono essere escluse dal computo della soglia rilevante ai sensi della norma in oggetto.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Il presidente: ZURZOLO

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a. (*)	16,07% Pietro Marzotto dir. e ind.	15,28% Pietro Marzotto dir. e ind. (all. *A*)
Cir S.p.a. (**)	49,04% Carlo De Benedetti ind.	50,06% Carlo De Benedetti ind. (all. *B*)
Dalmine S.p.a. (***)	50,60% Techint Investments Netherlands BV	52,36% Techint Investments Netherlands BV (all. *C*)
Cofide S.p.a. (***)	56,70% Carlo De Benedetti	52,77% Carlo De Benedetti (all. *C*)
Zucchini S.p.a. (*)	36,77% BC Holdings Partners Limited	—

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite accordo parasociale.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C*, e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

96A8104

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia

settore scientifico disciplinare - S01A «Statistica» per le esigenze dell'insegnamento di «teoria dei campioni» del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8103

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO

Vacanze di posti di astronomo associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Torino sono vacanti due posti di astronomo associato, per i settori sottospecificati, alla cui copertura l'Osservatorio intende provvedere mediante trasferimento:

un posto per il settore. «astronomia»;
un posto per il settore: «tecnologie astronomiche».

Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare distinte domande direttamente al direttore dell'Osservatorio astronomico di Torino, strada dell'Osservatorio, 20, 10025 Pino Torinese (Torino), entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il predetto trasferimento resta subordinato alla disponibilità dei fondi destinati a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti

96A8106

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto direttoriale dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli 3 febbraio 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Istituto». (Decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 40 del 17 febbraio 1996).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 18, prima colonna, al punto 5, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi dell'art. *382* del testo unico 31 agosto *1983,* n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.», leggasi: «... ai sensi dell'art. *332* del testo unico 31 agosto *1933,* n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.»; inoltre, nella medesima pagina, seconda colonna, al punto 6, al quinto rigo della lettera D) Area della storia dell'arte medievale, dove è scritto: «Storia dell'arte *moderna*», leggasi: «Storia dell'arte *medievale.*».

96A8108

Comunicato relativo al decreto direttoriale dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli 16 marzo 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Istituto». (Decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 4 aprile 1996).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 31, prima colonna, art. 28, comma 5, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi dell'art. *382* del testo unico 31 agosto *1983,* n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.», leggasi: «... ai sensi dell'art. *332* del testo unico 31 agosto *1933,* n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.»; inoltre, a pag. 32, prima colonna, art. 6, al quinto rigo della lettera D) Area della storia dell'arte medievale, dove è scritto: «Storia dell'arte *moderna*», leggasi: «Storia dell'arte *medievale.*».

96A8109

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Il quarto comma delle premesse al decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 48 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* in luogo di: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;», deve leggersi: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri *dei lavori pubblici,* del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;».

96A8174

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
♦ CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA 'AR'
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE
◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE
◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA
◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA
◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA
◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400